RIORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 33

Trattamento economico degli orchestrali e dell'archivista

Agli orchestrali e all'archivista e' corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella C. Nei confronti dei medesimi non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Versione in vigore dal 29 marzo 1991, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78
Capo	VI — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-78-1991/art-33-trattamento-economico-degli-orchestrali-e-dell-archivista/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it